

Esente da bollo à sensi dell'art. 82 comma 5 Dlgs. 117/2017 _____

N. 85.537 di Repertorio _____

N. 33.317 di Raccolta _____

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaenti in questo giorno di mercoledì quattordici del mese di ottobre. _____

(14-10-2020)

Alle ore 15 (quindici). _____

In Mantova, nel mio studio in Viale Fiume n. 57. _____

Io sottoscritto Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, do atto che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2020 s.m.i., l'assemblea dell'associazione _____

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS ONLUS

con sede in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 42, codice fiscale 07175880587, convocata, in seconda convocazione, per questo giorno ed ora in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente _____

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione adeguamento Statuto Anlaids ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 c.d. Codice del Terzo Settore _____

si terrà in videoconferenza in deroga alla prassi della contestuale presenza nello stesso luogo del Presidente e del notaio e della sottoscrizione da parte di entrambi del verbale. _____

A tal proposito do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la Presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, il signor MARCHINI BRUNO nato a Pescarolo ed Uniti (CR) il 5 ottobre 1961 domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'assemblea, richiede a me Notaio di redigerne il verbale. _____

Il Presidente dichiara e fa constatare: _____

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; _____

- che l'assemblea in seconda convocazione è valida e può discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno in quanto: _____

a) oltre alla presenza fisica nel mio studio del signor LONGHI MAURO, nato a Mantova il 1 giugno 1955, ivi residente in via Don L. Sturzo n. 14 legale rappresentante dell'associato ANLAIDS MANTOVA sono collegati in videoconferenza i rappresentanti di altre n. 6 (sei) associazioni territoriali in rappresentanza di 10 (dieci) associazioni territoriali che esprimono in proprio e per delega complessivamente n. 29 diritti di voto su 11 (undici) aventi diritto e complessivi n. 30 diritti di voto esprimibili, come si evince dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; _____

b) che per il Consiglio Direttivo Nazionale sono collegati in audioconferenza il suddetto signor BRUNO MARCHINI ed i consiglieri CALVINO GIULIA VALERIA, FERRI PATRIZIA, MAINIERI DONATELLA, BUTINI LUCA, VISCOLI MARIA ANGELA, ROSSI MARIA CRISTINA e GALLI _____



Dott. Massimo Bertolucci
NOTAIO

Registrato a MANTOVA

addì 29 - 10 - 2020

N. 11848 serie 1T



MASSIMO mentre il consigliere signor LONGHI MAURO è presente qui nel mio studio; assenti giustificati i consiglieri DE FALCO VINCENZO e BOERO GERMANO;

c) che è fisicamente presente nel mio studio il Dottor SAVI GIORDANO MAURIZIO nato a Roncoferraro (MN) il 2 agosto 1951, domiciliato a Mantova in via P.Nenni n. 6/B nella sua veste di Revisore dei conti;

d) che le modalità di collegamento in videoconferenza consentono il regolare accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, garantiscono la parità di trattamento degli stessi, la contestualità di intervento, la condivisione della documentazione, l'espressione inequivoca del diritto di voto e quindi il regolare svolgimento dei lavori assembleari;

e) che i soci hanno diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia.

I soci dichiarano di essere perfettamente informati circa l'argomento posto in deliberazione e di nulla opporre alla trattazione dello stesso.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'adeguamento del vigente statuto alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e, a tal proposito, procede all'illustrazione del testo del nuovo statuto.

L'assemblea, udite e approvate senza riserve le comunicazioni del Presidente, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova,

DELIBERA

con voto unanime

- di abrogare il vigente statuto e di adottarne uno nuovo composto da 26 (ventisei) articoli, il cui testo, debitamente approvato dall'Assemblea in ogni singolo articolo e nel suo complesso, su espressa richiesta del presidente viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore di chiedere al notaio rogante di procedere ai controlli di cui all'art. 22 D.lgs 117/2017 ed al successivo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che sarà istituito.

Nell'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara l'assemblea chiusa alle ore 16 (sedici) e minuti 10 (dieci).

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della Associazione, la quale richiede la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 secondo periodo D.lgs 117/2017.

Il presente verbale, riprodotto con sistemi elettronici, viene sottoscritto soltanto da me notaio e consta di un foglio per una pagina intera e quanto alla seconda scritta sin qui.



Allegato "A" al N. 85.537/33.317 di Rep

ASSEMBLEA DEI SOCI

13 ottobre 2020

Socio	Presenza	Aderenti	Quota 2020	Punti 2020
Abruzzo (Eligio Pizzigallo)	Delega Anlaids Mantova	15		1
Campania (Vincenzo De Falco)		13	SI	1
Lazio (Massimo Ghenzer)	Delega Anlaids Marche	49	SI	5
Liguria (Giuseppe Costa)	PRESENTE	44	SI	4
Lombardia (Andrea Gori)	PRESENTE	54	SI	5
Macerata (Paula Castelli)	PRESENTE	16	SI	2
Mantova (Mauro Longhi)	PRESENTE	27	SI	3
Marche (Luca Butini)	PRESENTE	14	SI	1
Torino (Germano Boero)	Delega Anlaids Mantova	22	SI	2
Treviso (Maria Cristina Rossi)	PRESENTE	57	SI	5
Umbria (Claudio Sfara)	PRESENTE	10	SI	1



Allegato "B" al n. 85.537/33.317 di rep.
STATUTO

ANLAIDS ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione avente la seguente denominazione:

"ANLAIDS Associazione Nazionale per la Lotta all'Aids ETS" in breve denominata **"ANLAIDS ETS"**

da ora in avanti denominata "Associazione", avente personalità giuridica per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1988.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita, di mutualità o scambio di servizi, perseguendo lo scopo di favorire e promuovere la diffusione delle informazioni relative alla prevenzione, all'accesso ai test e alle cure nel campo dell'infezione da Hiv e delle patologie ad essa correlate.

2.2 L'Associazione impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche a disposizione sua e dei propri soci per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali al fine di garantire:

a) La promozione della prevenzione dell'infezione da Hiv e delle infezioni sessualmente trasmissibili (di seguito IST) e delle altre malattie da virus permanenti attraverso la diffusione capillare delle informazioni relative ai comportamenti a rischio e sicuri, nella popolazione generale, in particolare tra i giovani

b) la formazione di personale socio-sanitario, di educatori scolastici o sportivi, di volontari e di altre figure professionali e/o gruppi di cittadini che ne facciano richiesta

c) il supporto e il potenziamento della consapevolezza dei diritti delle persone che vivono con Hiv/Aids, dei loro partner, delle loro famiglie

d) il contrasto allo stigma

e) la collaborazione con Paesi a risorse limitate

f) lo sviluppo della ricerca di base, clinica e sociale,

g) La promozione di buone pratiche sociali e sanitarie in riferimento anche a contesti epidemiologici infettivi diversi da HIV e da altre IST, laddove l'Associazione, in forza dell'esperienza acquisita in attività di prevenzione, formazione, counselling psicologico e contrasto allo stigma, possa contribuire al mantenimento delle buone condizioni di salute psico-fisica della popolazione in generale, dei giovani in particolare.

2.3 L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali - ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse - è una struttura democratica, apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro. Le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona.

2.4 L'Associazione, per perseguire le proprie finalità impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche, sue o dei Soci associati, anche esercitando, a norma dell'art.6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Può inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva.

2.5 L'Associazione ricerca ed incentiva la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività e alle attività dei propri Soci da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità. Le iniziative saranno condotte dall'Associazione sia autonomamente sia in collaborazione con il Ministero della Salute, con Enti nazionali e regionali, sia del Privato Sociale che del Servizio Pubblico e con altre Organizzazioni di settore.

ART. 3

Le Associazioni territoriali - Requisiti

3.1 Il numero degli associati è illimitato.

L'Associazione è una Federazione nazionale di Associazioni Territoriali, Le Associazioni Territoriali per essere ammesse alla Federazione devono avere i seguenti requisiti:

- a) contenere nella loro denominazione l'acronimo "ANLAIDS" seguito da un riferimento alla sfera territoriale in cui il socio intende operare;
- b) essere composte da un numero minimo di dieci aderenti, che versino la quota di socio stabilita dall'Assemblea dei soci
- c) nella composizione del Consiglio Direttivo Territoriale i rapporti di parentela e/o affinità non devono superare un terzo del totale dei membri

3.2 L'Associato, per essere ammesso alla Federazione, dovrà presentare al Consiglio Direttivo Nazionale una domanda scritta che dovrà contenere:

- le generalità complete dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale
- l'indicazione della propria denominazione, la sede, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'atto costitutivo
- lo statuto associativo

3.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio



Direttivo Nazionale, nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo Nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, appositamente convocata o nella prima convocazione utile.

3.4 Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli Associati

4.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di eleggere i propri rappresentanti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli Associati hanno l'obbligo di:

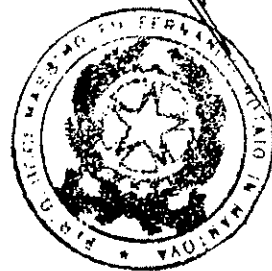
- rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non mancare, in proprio o per delega, a due Assemblee dei Soci consecutive, pena la decadenza dell'Associato;
- rendicontare, entro il 30 aprile di ogni anno, le attività svolte corredate da relativo bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci;
- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la modificazione del proprio statuto associativo e dei componenti del proprio Consiglio Direttivo Territoriale.

ART. 5

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per esclusione o recesso

5.1 L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, del Codice Etico, alle norme contenute negli eventuali Regolamenti Interni e alle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante delibera dell'Assemblea dei soci e dopo aver ascoltato l'interessato. La delibera di esclusione, unitamente alle relative motivazioni, dovrà essere comunicata all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



5.2 L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo Nazionale il quale dovrà adottare una apposita delibera di accettazione da comunicare all'Associato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della stessa.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.3 Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Revisori

ART. 7

Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell'Associazione che esercitano il diritto di voto in essa attraverso il proprio Legale Rappresentante. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile, nonché in via straordinaria ogni qualvolta lo si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo degli Associati in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto presso la sede dell'Associato risultante dal libro degli associati di cui all'articolo 4, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

7.2 Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, ovvero altro Legale Rappresentante o membro del proprio Consiglio Direttivo Territoriale, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di 2 Associati

Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.3 L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Codice Etico;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ed in particolare in ordine:

. la presentazione del budget per l'esercizio successivo, inserendovi anche le probabili risultanze derivanti dalle iniziative promosse e coordinate dall'Associazione a livello nazionale (di regola entro il 30 ottobre di ciascun anno);

. la rendicontazione da parte dei soci dell'attività svolta nel periodo precedente, motivando gli eventuali scostamenti rispetto al budget, fermo restando che l'Associato impedito ad essere presente all'Assemblea è comunque obbligato alla rendicontazione delegando un altro Associato a rappresentarlo in sede assembleare e che l'inosservanza a tale obbligo sarà considerata comportamento contrario alle disposizioni del presente Statuto;

. la valutazione e l'eventuale ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale per motivi d'urgenza;

. la determinazione dell'ammontare delle quote associative degli Associati, così da garantire la copertura dei costi di gestione dell'Associazione;

7.4 Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività degli Associati nell'Assemblea dei Soci in funzione del peso specifico che questi assumono in ambito territoriale e ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, il computo dei voti viene distribuito secondo le seguenti modalità:

- agli Associati che abbiano un numero di soci fino 15 viene attribuito un voto;

- agli Associati che abbiano un numero di soci ricompresi da 16 a 25 vengono attribuiti due voti

- agli Associati che abbiano un numero di soci ricompresi da 26 a 35 vengono attribuiti tre voti

- agli Associati che abbiano un numero di soci ricompresi da 36 a 45 vengono attribuiti quattro voti

- agli Associati che abbiano un numero di soci superiore a 46 vengono attribuiti cinque voti

7.5 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

7.6 L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto.

7.7 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli



associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo Nazionale

8.1 Consiglio Direttivo Nazionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stabilire annualmente i limiti di spesa entro i quali il Presidente può operare autonomamente. Per iniziative finanziarie che comportino una spesa superiore a tali limiti è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

8.2 Al Consiglio Direttivo Nazionale è affidato un ruolo di coordinamento tra i Soci, e le relative strutture, e gli organi nazionali dell'Associazione, con lo scopo di garantire il corretto perseguimento delle finalità istituzionali di cui al presente Statuto e di assicurare un'uniformità di intenti e di azione dell'Associazione su tutto il territorio nazionale; in particolare, i rapporti e le relazioni tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati stessi.

8.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di tre membri ad un massimo di nove, nominati dall'Assemblea dei Soci in proporzione al numero dei Soci della stessa, per la durata di quattro anni.

La maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, ciascuno dei quali può presentare massimo due candidature, che devono essere comunicate almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ.

8.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente da inviarsi, anche a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, almeno due volte l'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche in modalità telematica. Tale modalità non potrà



essere applicata ove almeno due consiglieri facciano opposizione per giustificati motivi.

8.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Non sono consentite deleghe.

Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, a norma del co 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, le generalità dei membri, precisando a quali di essi è attribuita la Rappresentanza Legale dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9

Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - è l'unico ad avere il potere di firma e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo Nazionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Segretario

10.1 Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale ed alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci. Svolge un ruolo di supporto nella gestione delle questioni di ordinaria amministrazione, cura i rapporti con il personale anche in via disciplinare e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale. Al Segretario spettano la redazione e la cura del Registro Nazionale degli Associati prima dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Il Segretario resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

ART. 11

Tesoriere

11.1 Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di operare su conti correnti bancari e postali, disponendo a tale

riguardo del potere di firma su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

ART. 12

Organo di Controllo

12.1 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CdS, la revisione legale dei conti.

12.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'atto della nomina, l'assemblea determina l'eventuale compenso per tutta la durata dell'incarico.

ART. 13

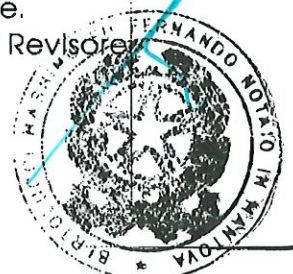
Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o Revisore Unico

13.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2 Il Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci anche tra persone che non siano Soci dell'Associazione. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o revoca di un membro effettivo.

I membri del Collegio o il Revisore Unico vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali dei conti. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso elegge tra i suoi componenti il Presidente.

13.3 Al Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o al Revisore



Unico competono:

- a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertandone il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) la presentazione all'Assemblea Nazionale dei Soci della relazione sull'andamento amministrativo e contabile ed economico-finanziaria.

13.4 Il Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico partecipa al Consiglio Direttivo Nazionale con funzioni consultive che si concretizzano nella formulazione di osservazioni e pareri non vincolanti. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'assemblea determina l'eventuale compenso per tutta la durata dell'incarico.

ART. 14

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e ad altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendo i presupposti di legge:

a) l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. ??

b) l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il

bilancio sociale.

ART. 18

Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale; tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

ART. 19

Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



ART. 21

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che fornirà l'Assemblea dei Soci al momento della delibera di scioglimento della Associazione.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22

Presidente Onorario

È facoltà dell'Assemblea dei Soci nominare uno o più Presidenti Onorari scelti fra gli originari fondatori dell'Associazione che meglio rappresentino la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione o tra persone che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo accademico, sociale o sanitario e che abbiano dimostrato sensibilità per le finalità e per l'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale ed alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci senza potere di voto.

Articolo 23

Consulenti Tecnici

Il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale in linea di principio di consulenti tecnici che prestino la propria consulenza gratuitamente. Solo in casi in cui è richiesta una competenza specifica non reperibile tra quanti prestano la propria attività a favore dell'Associazione a fini volontaristici, il Consiglio Direttivo Nazionale può avvalersi dell'ausilio di professionisti a pagamento.

Articolo 24

Codice Etico e Regolamenti attuativi

L'assemblea dei soci approva, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto,

- il Codice Etico
- i regolamenti attuativi previsti dallo statuto medesimo

ART. 25

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 26

Norma Transitoria

L'efficacia delle previsioni del presente Statuto che recepiscono le disposizioni inderogabili, o derogano dalle disposizioni derogabili, introdotte dal Codice del Terzo Settore, è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine previsto dall'Articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, vale a dire a decorrere dal

periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'Articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Allo stesso termine è sospensivamente condizionata e collegata la cessazione dell'efficacia delle clausole contenute nello Statuto previgente e incompatibili con la nuova disciplina del Codice del Terzo Settore.

Pertanto, fino a quando, in base al regime transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore, si renderà applicabile alla Associazione la disciplina Onlus di cui al D. Lgs. 460/1997, la Associazione:

- i. manterrà la precedente denominazione di "ANLAIDS Onlus", facendo uso di dell'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;
- ii. svolgerà attività ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociali;
- iii. non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o funzionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 460/1997;
- iv. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento dello scioglimento.

Tutti gli adempimenti relativi al riconoscimento delle modifiche statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore e all'iscrizione della stessa Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Mantova il 14 (quattordici) ottobre 2020 (duemilaventi)



La presente copia composta da n. 15... pagine

è conforme

all'originale depositato nei miei atti.

Mantova, Viale Fiume, 57

Oggi 18-1-2024



